

## Il velo scoperto dalla legge: tavole di giurisprudenza costituzionale comparata

Jörg Luther

### 1. Introduzione.

Il recente caso della tirocinante per il diploma d'educatrice di asilo nido, Fatima Mouayche, respinta da una scuola privata di Ivrea perché indossava il velo islamico<sup>1</sup>, ha fatto emergere anche in Italia una problematica che già da tempo dà luogo a numerose controversie giuridiche e conflitti politici anche in altri paesi dell'Europa e del mondo.

La comparazione giuridica può aiutare a trovare un giudizio adeguato non solo per questo caso, ma anche a riflettere sullo stato attuale della cultura dei diritti fondamentali in questi paesi e sul ruolo centrale della libertà di coscienza nei rapporti tra diritto e religione in un'Europa<sup>2</sup> la cui Unione si accinge a dichiarare come valori fondamentali della propria costituzione "pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà e non-discriminazione" (art.I-2 del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa = TCUE).

Per poter pesare questi valori, occorre innanzitutto togliere il velo dell'ignoranza che copre la rete delle regole giuridiche che informano le pratiche sociali del velo. Innanzitutto bisogna quindi guardare al caso, o più correttamente ai variegati casi, che costituiscono la materia assai complessa del contendere dei diritti fondamentali in essi coinvolti. Sarebbe inoltre sbagliato, impostare la comparazione in modo autoreferenziale su un campionario europeo o occidentale, ignorando i paesi soprattutto orientali che hanno affrontato questo stesso problema prima di quelli dell'Europa occidentale.

### 2. La casistica.

Occorre innanzitutto chiarire bene i nomi e la natura delle cose. Il velo è una forma di tessuto e di abbigliamento particolare, il cui uso può essere motivato dal rispetto di norme religiose. La parola velo è di origine indoeuropea, forse la stessa di "vela". Il primo obbligo di portare un velo è documentato nel regno degli assiri. Ancora oggi, le religioni hindu e quelle cristiane sembrano testimoniare a favore di una comune tradizione indoeuropea del velo.<sup>3</sup>

Nel diritto canonico va ricordato il canone 1262 § 2 del Codice del 1917: "Gli uomini devono assistere alla messa, sia in chiesa che fuori, a testa nuda, a meno che costumi locali o circostanze speciali non vi si oppongano. Le donne invece, devono portare un velo sulla testa ed essere vestite con modestia, specialmente quando si avvicinano alla mensa del Signore." Gli statuti degli ordini monastici continuano a contenere apposite prescrizioni e il Nuovo Testamento continua a stabilire quanto meno una regola di correttezza e buon costume, riconducibile a un "naturale buon senso": "... Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poichè è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna

<sup>1</sup> Cfr. Panorama 23 marzo 2004. Secondo il ministro degli interni, "il velo islamico, portato dignitosamente e senza nessuna ostentazione, è soltanto il simbolo innocuo di una identità culturale e religiosa che merita tutto il nostro rispetto" (La Repubblica 24 marzo 2004).

<sup>2</sup> Cfr. S. Ferrari / I. Iban, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Mulino, Bologna 1997.

<sup>3</sup> Cfr., per una ricostruzione storica, F. Shirazi, *The Veil Unveiled: The Hijab in Modern Culture*, Gainesville, University Press of Florida, 2001.

tagliarsi i capelli o radersi allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli." (Prima lettera di Paolo ai Corinzi 11,5-6).

Meno "simbolico" e più finalizzato alla castità è invece il comandamento della Sura XXIV An-Nûr (La Luce), verso 31: "E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo (khimar) fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare."

La terminologia, l'interpretazione e l'applicazione di queste e altre fonti islamiche nei "costumi" dei vari paesi a cultura islamica è variabile e controversa. Per "hijab" (o "hejab") pare che si possa intendere un velo che copre la testa (*headscarf*), in particolare i capelli, ma forse anche il corpo dai polsi alle caviglie, incluso il petto fino al collo. In pratica si possono lasciare scoperte le mani, il viso ed eventualmente i piedi. Altre forme sciite di "chador", "niqab" (velo anche sul volto) "burka" (copertura totale di colore nero, guanti compresi) sono considerate non riconducibili al Corano e alla *Sunnah*. Infine non va dimenticato che presso varie etnie sono anche gli uomini a coprirsi il capo, consuetudine considerata vincolante ad esempio dai Talebani e dai Tuareg (che usano un tessuto lungo 12 metri). A differenza di altri simboli religiosi, l'obbligo è incondizionato dal punto di vista delle norme religiose, cioè (almeno nelle interpretazioni religiose finora dominanti) non circoscritto nel tempo e nello spazio, ad esempio a orari di preghiera, a periodi di *ramadan* o a luoghi sacri. Da un lato, si tende a considerare non obbligatorio l'uso del velo per le bambine e per le donne non più giovani, indicando come limite temporale per lo più il primo mestruo e la menopausa. Dall'altro lato, lo stesso Corano può essere letto come un invito ai familiari maschi di rinchiudere in casa e punire anche con sanzioni corporali le donne che non si adeguano alla norma religiosa.<sup>4</sup>

Se usato non solo come mezzo di protezione contro sole e vento, il velo può svolgere le più svariate funzioni di comunicazione "simbolica" di giudizi estetici e politici, di appartenenza culturale e di *status* economico. Una volta indossato, il velo è un'immagine del corpo che può comunicare senso e valori, rappresentare un'identità individuale e di gruppo. Sotto il profilo funzionale, il velo può essere accostato a una *kippah* ebraica o a un turbante Sikh, ma anche la corona reale, il berretto di una professione civile o militare, il cappello Borsalino possono svolgere funzioni "simboliche" con messaggi più o meno univoci. Dal punto di vista dell'autore o dei destinatari, il messaggio del velo può essere di natura ora più estetica e coinvolgere la libertà dell'arte, ora più religioso e coinvolgere la libertà religiosa, ora più politico e coinvolgere le libertà politiche. Nulla esclude poi che il messaggio del simbolo tragga origine anche da una coscienza ispirata ad una "visione del mondo" o "filosofia" laica, anche se viene portato per motivi di solidarietà. Sotto quest'ultimo profilo, può essere paragonabile ad esempio ai simboli del pacifismo.<sup>5</sup> Il velo può essere anche un segno di non disponibilità a determinati tipi di discorsi e pratiche sociali. Sotto questo profilo può essere espressione di una forma particolare di femminismo, ma anche accostarsi ad altri ornamenti, come la croce sul petto e l'anello nuziale ("fede"). Infine può anche esprimere il desiderio di chi lo porta a non essere identificata/o, o quanto meno individuata/o, svolgendo

<sup>4</sup> Cfr. ad es. la Sura IV, verso 38.

<sup>5</sup> Commissione Europea per i diritti umani, 12 ottobre 1978, *Arrowsmith c. UK*, n. 7050/75.

funzioni analoghe a quelle di una maschera. In quest'ultimo caso può collidere con le norme finalizzate a facilitare l'identificazione delle persone, ad esempio in materia di e carte d'identità e di patente di guida.<sup>6</sup>

Il giudizio sull'uso del velo può variare in relazione allo *status* dei soggetti e alle istituzioni sociali, ai contesti culturali che lo caratterizzano nello spazio e nel tempo. Nei rapporti tra privati tale giudizio e i comportamenti che ne derivano sono tendenzialmente liberi, mentre nei rapporti di lavoro ogni comando o divieto di mettere o togliere un velo rischia di essere considerato una discriminazione. Se il lavoro consiste nell'esercizio di funzioni pubbliche, specialmente di funzioni amministrative civili o militari o funzioni giurisdizionali, la discriminazione può essere imposta o quanto meno giustificata dal rispetto di diritti fondamentali di soggetti subordinati a tali istituzioni o da principi considerati funzionali all'integrazione di una comunità politica.<sup>7</sup>

Per quanto riguarda in particolare le istituzioni della scuola, può incidere il ruolo che svolge l'insegnamento della religione a scuola e possono altresì esistere discipline particolari per l'insegnamento dello sport e, in particolare quello di nuoto.<sup>8</sup> L'uso del velo può collidere con particolari norme tecniche, specialmente in materia di uniformi scolastiche. Il velo può essere usato dagli alunni, minorenni e no, ma anche dai loro genitori, dal personale didattico e da quello tecnico-amministrativo. L'analisi che segue si concentrerà soprattutto sui problemi del velo a scuola, ovviamente senza poter esaurire la tematica.

### 3. *Le leggi dell'oriente.*

La diversità delle culture del velo si riflette anche nelle culture giuridiche. In qualche ordinamento a carattere islamico vige un obbligo generale di portare il velo, applicabile anche a cittadini non-musulmani e stranieri. In altri invece indossare il velo è un atto facoltativo.

In **Arabia Saudita**, uno dei paesi nei quali sono emerse con particolare chiarezza le riserve contro i diritti umani "occidentali" e la CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), pare che a differenza degli uomini (liberi di usare un *meshlah* o meno) alle donne sia fatto obbligo nelle scuole e nei luoghi pubblici di coprire la faccia, le braccia e le gambe con un "abayaa" nera, obbligo fatto osservare da una particolare forza di polizia religiosa (*muttawa*). Il divieto viene giustificato anche come misura di protezione contro le avverse condizioni meteorologiche (e come prevenzione del melanoma), ma mira soprattutto ad una segregazione dei generi. I suoi effetti di discriminazione potrebbero essere attenuati dall'introduzione di una carta d'identità con foto senza velo, tuttora principale ostacolo all'esercizio di molti diritti soggettivi pubblici.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> In Italia, il Ministero dell'Interno ha peraltro autorizzato l'utilizzo di un velo nelle fotografie destinate alle carte di identità di cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico. In Germania, la recente sentenza del *Verwaltungsgerichtshof* dell'Assia ha confermato che le autorità non possono rifiutare foto con un velo che consente l'individuazione della persona (sentenza del 7 giugno 2004, Az: 7 TG 448/04). Nel caso statunitense di Sultaana Freeman, lo Stato di Florida non ha accettato invece una foto con il "niqab" per la patente. Per motivi religiosi può essere rifiutata l'apposizione della foto sulla patente in alcuni Stati come Arkansas, California, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, North Carolina, Oregon, South Carolina, Tennessee, Vermont, Wisconsin.

<sup>7</sup> In Germania ha suscitato proteste la decisione di un giudice minorile della pretura di Berlino di fare allontanare, per ragioni di ordine della seduta, la madre di un imputato perché si era rifiutata di togliere il velo (*Berliner Zeitung* 19 marzo 2004). Si è presentato anche già il caso di una tirocinante in magistratura che ha rinunciato, dietro richiesta del superiore gerarchico, a portare il velo in aula.

<sup>8</sup> Sul punto cfr. la sentenza del *Bundesgericht* svizzero del 18 giugno 1993, A. e M. c. Kanton Zürich (BGE 119 Ia 178 E.8d, p. 196), e quella del *Bundesverwaltungsgericht* tedesco del 25 agosto 1993 (BVerwG EuGRZ 1994, 164). Diverso invece l'*arrêt* *Ministre de l'Education nationale c. Mlle. X* del *Conseil d'Etat* del 9 novembre 1996, D. 1996, I.R., p. 247.

<sup>9</sup> Cfr. [www.house.gov/lantos/caucus/TestimonyMandaville060402.htm](http://www.house.gov/lantos/caucus/TestimonyMandaville060402.htm)

Più accessibili e trasparenti per il visitatore risultano le fonti legislative dell'**Iran**, dove l'Imam Khomeini aveva apostrofato lo "chador" come la "bandiera della rivoluzione", L'art. 102 del codice penale dell'Iran recita: "Le donne che appaiono in strada e in pubblico senza il prescritto *hejab* islamico saranno condannate a 74 colpi di frusta" La severità di questa disciplina si spiega non soltanto con le caratteristiche teocratiche della forma di governo, ma forse anche con una legge di Resa Shah Pahlevi degli anni trenta che aveva viceversa vietato il chador.

La stessa sanzione era prevista dal regime dei *taliban* in **Afghanistan** per l'obbligo di portare il *burqa* (1996), abolita da un decreto del governo Karzai nel dicembre 2002.<sup>10</sup>

La liberalizzazione forzata dello Shah sembra peraltro aver tratto ispirazione dalla legislazione turca. In **Turchia**, la legge del governo Ataturk del 25 novembre 1925, n. 1341 aveva vietato l'uso del cappello, in particolare del fez, ai titolari di uffici pubblici, salvo autorizzazione per i titolari di specifiche funzioni religiose di autorità. Successivamente, dopo l'abolizione della religione di Stato nel 1928 la legge 3 dicembre 1934, n. 2596 aveva compiuto un ulteriore passo nella "rivoluzione del laicismo", vietando più in generale di portare in pubblico costumi o uniformi religiose, al fine di proteggere la libertà di coscienza da pratiche frutto di pressioni religiose. Entrambi le leggi sono state richiamate da una disposizione della costituzione (art. 153 cost. 1961, 174 cost. 1982) che offre una garanzia a tali ed altre "leggi di riforma" perché "mirano ad elevare la società Turca sopra il livello della civilizzazione contemporanea e a salvaguardare il carattere secolare della Repubblica".

La *Anayasa Mahkemesi* (Corte costituzionale) di Ankara, con sentenza del 7 marzo 1989, n. 121 ha accolto il ricorso del Presidente Evren contro la legge 10 dicembre 1988, n. 3511 che aveva statuito un obbligo generale per docenti e studenti di vestirsi nei luoghi di studio universitario in modo "conforme ai tempi", ed aveva riconosciuto la libertà di coprire per motivi religiosi capo e collo con un *foulard*. La prassi di portare un velo, introdotta nel 1984 con semplice delibera autonoma del consiglio delle università e riconosciuta in un regolamento di disciplina del 1988, sarebbe incompatibile con il principio del laicismo di cui al preambolo e all'art. 2 e con le caratteristiche delle leggi di riforma garantite dall'art. 174 cost. Il laicismo turco – la sentenza ne enfatizza il carattere particolare – impone allo Stato di prendersi cura di valori principalmente razionali ed illuminati, proteggere la società da valutazioni dogmatiche in difesa di ragionevolezza e scienza. La norma in questione introdurrebbe invece un permesso fondato su principi religiosi che può produrre divisioni e separazioni all'interno di un'istituzione che necessita collaborazione. Inoltre violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 cost.), creando un privilegio per la sola religione islamica, e i limiti costituzionali inderogabili della libertà religiosa (art. 24 cost.). Le leggi di riforma avrebbero indotto una rivoluzione civile della società turca e pertanto il velo "non è tanto un genere particolare di abbigliamento, quanto un segno distintivo. È inevitabile che si trasformi in un mezzo di prova per l'imputazione della qualifica di nemico della religione o ateo per quelle donne che finiscono gli studi universitari senza usare il velo."

In seguito a questa sentenza fu emanata la legge 25 ottobre 1990, n. 3670 che ha modificato la normativa *de qua*, stabilendo che "a condizione di essere conforme con le leggi vigenti, la tenuta nelle scuole superiori è libera". Tale disposizione fu giudicata dalla Corte costituzionale in data 9 aprile 1991 conforme alla costituzione perché non autorizza portare il velo per motivi religiosi.

La Commissione dei diritti dell'uomo, con ordinanza del 3 maggio 1993, ha respinto un ricorso contro il rifiuto dell'università di Ankara di rilasciare un diploma con una foto della ricorrente coperta da *hijab*.<sup>11</sup> Il regolamento, secondo cui lo studente deve portare vestiti

<sup>10</sup> International Religious Freedom report 2003: <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24467.htm>.

<sup>11</sup> Karaduman c. Turquie, *requête* n°16278/90, décision de la *Commission* du 3 mai 1993, *Décisions et rapports* (DR) 74, p. 93.

propri, semplici, ben curati, non poteva portare nulla sul capo e deve avere i capelli ben tagliati, non ha violato l'art. 9 CEDU, non potendosi intendere per "pratica religiosa" qualsiasi condotta ispirata da motivi religiosi. Scegliendo di frequentare un'università laica, lo studente accetta i regolamenti dell'università: «Quest'ultima può subordinare la libertà degli studenti di manifestare la propria religione a restrizioni di luogo e di forma destinate a garantire la mescolanza di studenti di convenzioni diverse. Peraltro nei paesi dove una grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione, la manifestazione di riti e simboli di questa religione, senza restrizioni di luogo e di forme, può esercitare una pressione sugli studenti che non praticano tale religione o che aderiscono ad un'altra. Le università laiche, quando stabiliscono norme disciplinari sull'abbigliamento degli studenti, possono vigilare affinché certe correnti religiose fondamentaliste non turbino l'ordine pubblico nell'insegnamento della scuola superiore e non aggrediscano le convinzioni altrui» Con due ordinanze del 2 luglio 2002, la Corte di Strasburgo ha invece giudicato ammissibili i ricorsi di Zeynep Tekin contro la disciplina risultante dalla riforma del 1990.<sup>12</sup> Il divieto continua tuttavia ad essere contestato, ad esempio indossando al posto del velo una fascia.

La legislazione turca sembra aver influenzato anche quella dell'**Egitto**. Nel 1937 il comitato per le *fatwa* di al-Azhar ha emesso una pronuncia secondo cui la scuola degli Hanafiti non si oppone alla rinuncia al velo e la scuola dei Malikiti non imporrebbe nemmeno il velo.<sup>13</sup> La materia è stata disciplinata dal decreto del ministro dell'istruzione n. 113/1994 che prescrive l'obbligo di uniformare i vestiti nelle scuole. Per le allieve delle scuole pubbliche superiori, può essere autorizzata, su richiesta scritta del titolare dei diritti all'educazione, l'uso di un copricapo che non copra il viso. Il divieto del "niqab" è stato impugnato da un genitore davanti al tribunale amministrativo di Alessandria che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale con riferimento all'art. 46, che protegge la libertà religiosa e all'art. 2 della costituzione egiziana (nella versione revisionata nel 1971) secondo cui "i principi del diritto islamico sono fonte principale della legislazione". Secondo la sentenza della Corte costituzionale egiziana del 18 maggio 1996,<sup>14</sup> fa parte del diritto islamico incorporato come *jus cogens* soltanto l'obbligo di coprire il corpo in modo costumato e pudico. La concretizzazione dell'obbligo, date le divergenze di interpretazione tra i giuristi islamici, spetterebbe tuttavia al legislatore alla luce delle "usanze sociali, degli esercizi e delle consuetudini considerate corrette". A differenza della libertà del credo religioso in foro interno, la libertà di professare la propria religione può essere – secondo questa sentenza - legittimamente limitata da una legge che garantisca il controllo dello Stato sull'istruzione scolastica (art. 18 cost.), purché costituisca un'interpretazione culturalmente "sostenibile" del diritto islamico.

Questo quadro incompleto disegna un pluralismo molto accentuato di culture giuridiche, non solo veicolato dalle differenze linguistiche, che produce soluzioni molto differenziate.<sup>15</sup> Sarebbe quindi poco saggio identificare l'oriente e l'islam con un unico modello di mancata separazione tra religione e politica, e con una cultura dell'intolleranza che deve essere combattuta.

---

<sup>12</sup> Requête n° 44774/98 e 41556/98, rispettivamente *Leyla Sahin v. Turkey* e *Tekin v. Turkey*, (quest'ultima cancellata dal ruolo).

<sup>13</sup> Cit. da M. Badran, *Feminists, Islam, and Nation*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1995, 93.

<sup>14</sup> Sentenza 8/17 del 18 maggio 1996, Al-jarida al Rasmiyya n. 21 del 30 maggio 1996. Cfr. K. Balz, *Islamisches Recht, staatliche Rechtsetzung und verfassungsgerichtliche Kontrolle*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1997, 229ss.

<sup>15</sup> Pare che in Indonesia il divieto di portare veli sia stato abrogato nel 1991.

#### 4. Le leggi dell'occidente.

Negli ordinamenti occidentali basati su culture non islamiche, ovviamente il velo non è reso obbligatorio, lasciando libertà di scelta se indossarlo o meno.

In alcuni paesi esistono tuttavia specifici divieti.

Per quanto riguarda gli **Stati Uniti**, l'interpretazione "separatista" del primo emendamento,<sup>16</sup> che lo considera un segno di discontinuità rispetto ai sistemi ecclesiastici della maggior parte delle colonie, si è affermata soltanto nel 1940 con la sentenza *Cantwell vs. Connecticut*.<sup>17</sup> La "establishment clause" sembra aver giustificato alcune sentenze che hanno confermato leggi statali che impedivano ad insegnanti di portare vestiti religiosi tali da mettere in dubbio i principi di neutralità e di non-identificazione religiosa nelle scuole pubbliche.<sup>18</sup>

Per quanto riguarda invece l'uso di simboli religiosi da parte degli studenti, in dottrina si rinvia per lo più alla sentenza *Tinker v. Des Moines* che aveva annullato la sospensione di studenti che portavano "black armbands" in segno di lutto e di protesta contro la guerra del Vietnam.<sup>19</sup> Tale condotta fu considerata protetta dalla *free exercise clause* perché "quiet and passive", cioè "not disruptive": "Nel nostro sistema, gli studenti non possono essere trattati come qualcuno che recepisce in un circuito chiuso solo quanto lo Stato sceglie di comunicare (...). I diritti del primo emendamento, applicati alla luce delle caratteristiche particolari dell'ambiente scolastico, sono invalicabili da insegnanti e studenti. In effetti, non si può sostenere che gli studenti o gli insegnanti debbano lasciare al portone d'ingresso della scuola i propri diritti costituzionali di parlare e di esprimere il loro pensiero". La sentenza conferma piuttosto "che questa nazione ha ripudiato il principio secondo cui lo Stato può gestire le sue scuole per "allevare un popolo omogeneo".

A questi principi sembra ispirarsi anche una circolare del *U.S. Secretary of Education* del 10 agosto 1995: "Gli studenti possono esibire messaggi religiosi su capi di abbigliamento nella stessa misura in cui è consentito esibire altri messaggi paragonabili. Non possono essere eliminati soltanto i messaggi religiosi, ma essi devono sottostare alle stesse regole che si applicano in genere a messaggi analoghi. Se portare particolari capi di abbigliamento, ad esempio yarmulkes (kippah) e veli, durante la giornata scolastica fa aperte delle pratiche religiose dello studente, secondo il *Religious Freedom Restoration Act* le scuole non possono vietare di indossare tali oggetti."<sup>20</sup> Il governo Clinton ha cercato tuttavia di incoraggiare gli istituti scolastici a dotarsi di uniformi, anche alla luce di un esperimento nella scuola di Long

<sup>16</sup> "Il Congresso non potrà fare alcuna legge riguardante l'istituzione di una religione, o per proibire il libero culto (...)". Non è stato invece approvato il *Religious Equality Amendment* presentato nel 1995 che prevedeva: "Nulla nella costituzione può essere interpretato come divieto per gli Stati Uniti o ogni Stato dare riconoscimento pubblico o rituale al patrimonio religioso, alle credenze o tradizioni del suo popolo. L'esercizio da parte del popolo delle libertà del primo emendamento o di questo emendamento non può costituire istituzione di una religione" (cfr. F. Onida, in F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici*, Mulino, Bologna 1997, 253).

<sup>17</sup> 310 U.S. 296 (1940) ha sancito l'incorporazione della libertà religiosa nel quattordicesimo emendamento: "nè uno Stato, nè il Governo federale possono istituire una Chiesa. Non possono neppure adottare leggi che danno aiuto ad una religione o a tutte le religioni, o preferiscono una religione rispetto ad un'altra. Non possono neppure forzare o influenzare una persona ad entrare in o a restare fuori da una chiesa contro la sua volontà oppure forzare a credere o non credere in una religione. (...) Nelle parole di Jefferson, la clausola contro l'istituzione per legge di una religione era intesa a 'erigere un muro di separazione tra Chiesa e Stato'." Contrario il voto dissenziente di W. Rehnquist in *Wallace vs. Jaffree* 472 U.S. 38 (1985.) che aveva confermato il divieto di organizzare preghiere a scuola.

<sup>18</sup> *United States v. Board of Education for the School District of Philadelphia*, 911 F.2d 882 (3rd Cir. 1990); *Cooper v. Eugene School District No. 4J*, 301 Or. 358, 723 P.2d 298 (1986), appeal dismissed, 480 U.S. 942 (1987).

<sup>19</sup> *Tinker et al. v. Des Moines Independent Community School District et al* 393 U.S. 503 (1968) con voto dissenziente del giudice Black.

<sup>20</sup> <http://www.ed.gov/updates/uniforms.html>.

Beach, California, che aveva indicato una forte diminuzione di fatti di “school crime”. Il *New York City School Board* ha imposto l’obbligo di portare l’uniforme nelle scuole elementari a partire dal 1999. Alcuni regolamenti scolastici sull’uniforme, ad esempio in Oklahoma, hanno incluso un divieto di coprire il capo.<sup>21</sup> In California si sta preparando una legge statale per riconoscere ai genitori il diritto ad una “*bona fide religious or philosophical objection to the requirement*”.<sup>22</sup> I tentativi di alcune scuole di vietare “gang-related dress” sono peraltro falliti perché fondati su clausole giudicate troppo vaghe o su una “disruption” solo presunta.<sup>23</sup> Dopo l’11 settembre, non solo i legislatori ma anche la giurisprudenza, che finora aveva riconosciuto anche obiezioni di coscienza (di origine cristiana) contro l’obbligo di esibire una foto sulla patente di guida, sembra tuttavia disposta a seguire una linea meno tollerante.<sup>24</sup>

In **Gran Bretagna**, la *House of Lords* aveva deciso già nel 1983 in *Mandla v Dowell Lee* che il divieto di portare a scuola un turbante e capelli lunghi secondo le consuetudini dei Sikh era da considerare una discriminazione razziale ai sensi del *Race Relations Act* 1976, non semplicemente una discriminazione in base alla religione.<sup>25</sup> Secondo la *Commission for Racial Equality*, si ha discriminazione razziale qualora il gruppo etnico sia identico con un gruppo religioso (Sikh, ebraico) o quando il divieto si risolve in una discriminazione indiretta a carico di determinati gruppi etnici (ad esempio musulmani pakistani o hindi indiani). La commissione intervenne nel 1989 su un caso di divieto di un *foulard* in una scuola pubblica nella regione di Manchester, adoperandosi per un compromesso secondo il quale il velo deve essere quanto meno dello stesso colore dell’uniforme scolastica.<sup>26</sup>

Per quanto riguarda la **Francia**, è stata molto combattuta la legge n. 228 del 15 marzo 2004 che vieta, “in applicazione del principio di laicità”, di portare nelle scuole pubbliche “segni o abbigliamento attraverso i quali gli alunni manifestino ostensibilmente un’appartenenza religiosa”.<sup>27</sup> Le sanzioni disciplinari devono essere comunque precedute da un dialogo con l’alunno. Spetterà alle circolari del ministro spiegare quali segni manifestano “ostensibilmente” un’appartenenza religiosa e quali, per le loro dimensioni, possono essere invece tollerati.<sup>28</sup>

La legge non è stata impugnata davanti al *Conseil constitutionnel*, ma preparata dalla giurisprudenza del *Conseil d’État*. Un primo parere reso in data 27 novembre 1989 all’allora ministro Lionel Jospin aveva affermato che “negli istituti scolastici, l’uso da parte degli alunni di segni attraverso i quali intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non è di per sé incompatibile con il principio di laicità, nella misura in cui costituisce esercizio della libertà di espressione e di manifestazione delle credenze religiose; tuttavia tale libertà non potrebbe permettere agli alunni di inalberare segni di appartenenza religiosa che, in

---

<sup>21</sup> AP 27 ottobre 2003.

<sup>22</sup> [http://www.leginfo.ca.gov/pub/bill/asm/ab\\_2051-2100/ab\\_2051\\_bill\\_20040217\\_introduced.html](http://www.leginfo.ca.gov/pub/bill/asm/ab_2051-2100/ab_2051_bill_20040217_introduced.html)

<sup>23</sup> Cfr. per tatuaggi *Stephenson v. Davenport Community School Dist.*, 110 F.3d 1303 (8th Cir. 1977); “known gang colors, emblems, or other insignia” *City of Harvard v. Gaut*, 660 N.E.2d 259 (IL.App. 2 Dist. 1996); *Chalifoux v. New Caney Independent School District*, 976 F.Supp. 659 (S.D. TX 1997).

<sup>24</sup> V. nota 6.

<sup>25</sup> 24 March 1983 [1983] 2 AC 548, [1983] 1 All ER 1062, [1983] 2 WLR 620, [1983] IC R 385, [1983] IRLR 209, (46 MLR 759, 100 LQR 120, [1984] CLJ 219.

<sup>26</sup> Cfr. anche il recente caso di una scuola di Luton che ha abrogato nel proprio regolamento il divieto di coprire il capo con la sola eccezione del turbante Sikh, riportato dal Guardian del 3 maggio 2004 <http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,5500,1161225,00.html>.

<sup>27</sup> *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*: «nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici, è vietato indossare segni o tenute con cui gli allievi manifestano in modo ostentato un’appartenenza religiosa»

<sup>28</sup> Cfr. D. Tecla, *La questione del velo islamico tra libertà di coscienza e mantenimento dell’ordine pubblico* nel rapporto della Commissione Stasi; S. Ceccanti, *Il Senato approva definitivamente la legge sul velo. Una soluzione non convincente, soprattutto per presidi e giudici*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

considerazione della loro natura, delle condizioni nelle quali sarebbero portati individualmente o collettivamente o del loro carattere ostentativo e rivendicativo, costituirebbero un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, recherebbero pregiudizio alla dignità o alla libertà dell'alunno o degli altri membri della comunità educativa, comprometterebbero lo svolgimento delle attività di insegnamento e il ruolo educativo degli insegnanti, infine turberebbero l'ordine dell'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico.”<sup>29</sup> La circolare del ministro del 12 dicembre 1989 aveva vietato segni che “appellandosi ad una discriminazione secondo le opinioni politiche, filosofiche, religiose, il sesso o l'appartenenza etnica contraddicono i principi, valori e le leggi della nostra società democratica.” La stessa circolare infine aveva chiarito che faceva parte degli obblighi degli insegnanti imposti dal principio di laicità “evitare ogni marchio distintivo di natura filosofica, religiosa o politica che reca pregiudizio alla libertà di coscienza dei minori e al ruolo educativo riconosciuto alle famiglie.”<sup>30</sup> Con le sentenze Kheroua del 2 novembre 1992, Yilmaz del 14 marzo 1994, Aoukili del 10 marzo 1995 e Mlle X del 9 ottobre 1996, il Consiglio di Stato aveva precisato che il regolamento scolastico non può disporre un divieto indiscriminato, ma la scuola deve imporre la tolleranza verso il velo (*laïcité tolérante*) e anche prevenire casi di pressione sociale.<sup>31</sup>

La strada francese è stata seguita in **Belgio**, la cui costituzione esige neutralità e rispetto delle concezioni filosofiche e religiose di genitori e alunni.<sup>32</sup> L'art. 3 del “décret” (fonte legislativa) della Comunità francofona del 31 marzo 1994, disciplinando la neutralità nell'insegnamento pubblico, subordina l'esercizio della libertà religiosa e di espressione “alla sola condizione che siano salvaguardati i diritti umani, la reputazione altrui, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute e la moralità pubblica, e che sia rispettato il regolamento interno dell'istituzione». Alcuni comuni della comunità francofona, specialmente quello di Bruxelles, hanno adottato il divieto del *foulard* nei loro regolamenti per le scuole civiche. Nel caso del regolamento del comune di Molenbeek («i giovani e le giovani all'ingresso delle aree scolastiche tolgano cappelli, foulard, berretti e caschi»), un'ordinanza del tribunale di Bruxelles aveva riconosciuto nel 1989 “il diritto di coprirsi la testa con foulard, seguendo in maniera perfettamente normale i corsi e senza essere obbligati a scoprirsi”, ma anche il potere del comune di insistere sul divieto del *foulard* durante l'insegnamento sportivo e nei luoghi destinati alla ricreazione nelle pause.<sup>33</sup> La

---

<sup>29</sup> «Ne consegue che negli istituti scolastici, indossare segni attraverso i quali gli allievi intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non è di per sé incompatibile con il principio di laicità nella misura in cui costituisce esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e delle credenze religiose. Tuttavia, tale libertà non potrebbe consentire agli allievi di inalberare segni di appartenenza religiosa che, per la loro natura, per le condizioni nelle quali sarebbero portati individualmente e collettivamente o per il loro carattere ostentativo o rivendicativo, costituirebbero un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, recherebbero pregiudizio alla dignità o alla libertà dell'allievo o di altri membri della comunità educativa, comprometterebbero lo svolgimento delle attività d'insegnamento e il ruolo educativo dell'insegnante, infine turberebbero l'ordine nell'istituto o il funzionamento normale del servizio pubblico».

<sup>30</sup> «Di conseguenza, nell'esercizio delle loro funzioni, gli insegnanti, per l'esempio che offrono esplicitamente o implicitamente ai propri allievi, devono necessariamente evitare ogni segno distintivo di natura filosofica, religiosa o politica che reca pregiudizio alla libertà di coscienza dei bambini e al ruolo educativo riconosciuto alle loro famiglie».

<sup>31</sup> In data 28 aprile 1938, il *Conseil d'Etat* aveva invece consentito ad un'insegnante di portare una croce (D. 1939, 41). Per una comparazione bilaterale tra Francia ed Inghilterra: S. Poulter, *Muslim Headscarves in School: Contrasting Legal Approaches in England and France*, Oxford Journal of Legal Studies 17, 1997, 43ss.; tra Francia e Germania A. Gromitsaris, *Laizität und Neutralität in der Schule. Ein Vergleich der Rechtslage in Frankreich und Deutschland*, Archiv des öffentlichen Rechts 121 (1996), 359ss.

<sup>32</sup> Art. 24: «La comunità organizza un insegnamento che sia neutro. La neutralità implica in particolare il rispetto delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose di genitori e alunni.».

<sup>33</sup> Cit. da Sénat français - Service des affaires européennes, *Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires*, 1997.

giurisprudenza successiva sembra essersi orientata per lo più lungo la linea di quella adottata dalla corte di Strasburgo in merito all'art. 9 CEDU. In una decisione del Tribunale di Liegi del 23 febbraio 1995 si legge che «è già stato deciso che il divieto di portare segni che manifestano un'opinione politica, religiosa o filosofica non è manifestamente contrario alla libertà di coscienza e di culto degli studenti quando è applicato senza discriminazioni e si fonda su considerazioni oggettive». Una sentenza del Tribunal de Première Instance di Bruxelles dell'11 novembre 1997 ha respinto alcuni ricorsi contro una disposizione complementare del regolamento di una scuola di assistenti associati che vietava l'uso di segni distintivi durante gli *stages*.<sup>34</sup> In questo caso si argomentava anche con il codice deontologico dell'assistente sociale che impone di dare “il primato agli interessi e volontà delle persone, dei gruppi e delle collettività per le quali è incaricato di intervenire professionalmente.” La Corte di cassazione è intervenuta finora soltanto per ammettere il velo sulla foto della carta d'identità.<sup>35</sup>

Anche in **Svizzera**, il modello francese ha solo parzialmente influenzato l'amministrazione e la giurisprudenza del cantone di Ginevra. Il dipartimento della pubblica istruzione aveva deciso nel 1995 di consentire il porto dello *hijab* agli alunni delle scuole pubbliche, tenendo conto anche di una sentenza del Tribunale federale del 1993 secondo cui il bilanciamento tra la libertà religiosa e le esigenze della pubblica istruzione non doveva essere inderogabile per “i cittadini di altri paesi ed altre culture residenti in Svizzera”: infatti “dal principio di integrazione non è deducibile una regola giuridica secondo cui devono imporsi delle restrizioni sproporzionate nelle loro convinzioni religiose o filosofiche.”<sup>36</sup>

Nel 1996 lo stesso dipartimento ordina invece all'insegnante di scuola elementare Lucia Dahlab, che sin dalla sua conversione alla religione islamica nel 1991 aveva portato un *foulard* senza reclami di allievi, genitori e colleghi, di toglierlo durante lo svolgimento delle sue funzioni. Il *Conseil d'Etat* cantonale conferma questo provvedimento, insistendo sulla funzione di messaggio del velo: “L'abbigliamento rappresenta (...) anche indipendentemente dalla volontà della ricorrente, il vettore di un messaggio religioso in una forma sufficientemente forte (...) per uscire dalla sfera puramente personale della ricorrente e investire l'istituzione da essa rappresentata, cioè la scuola pubblica”.

Questa sentenza viene confermata nel 1997 dal Tribunale federale svizzero<sup>37</sup> e nel 2001 dalla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo.<sup>38</sup> Il *Bundesgericht* elvetico argomenta che l'insegnante difficilmente avrebbe potuto rispondere alle domande degli alunni sul velo senza palesare le proprie credenze. Inoltre personificava la scuola davanti agli allievi e, anche se altri insegnanti avrebbero potuto manifestare convinzioni differenti, la sua funzione pubblica e immedesimazione con lo Stato secolare esigevo uno stretto rispetto del principio di non-identificazione. La Corte europea richiama a proposito dell'art. 9 CEDU innanzitutto la sentenza Kokkinakis, secondo cui “nelle società democratiche, nelle quali varie religioni coesistono all'interno della stessa popolazione, può essere necessario apporre delle restrizioni a tale libertà in modo da riconciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire che siano rispettate le convinzioni di ciascuno”. La previsione del divieto del velo avrebbe una sufficiente base legislativa nella legge cantonale sulla pubblica istruzione del 1940 (art. 6) secondo cui “il sistema di pubblica istruzione deve garantire che le convinzioni politiche e religiose di allievi e genitori siano rispettate.” Inoltre perseguirebbe con la tutela della libertà di coscienza degli allievi un obiettivo legittimo. Tenendo conto del “margine di apprezzamento” delle autorità nazionali, le ragioni adottate a favore del divieto e della sua

<sup>34</sup> Cfr. [http://www.juridat.be/cgi\\_juris/jurf.pl](http://www.juridat.be/cgi_juris/jurf.pl)

<sup>35</sup> Arrêt n° C.99.0164.N del 22 dicembre 2000 (première chambre de la section néerlandaise).

<sup>36</sup> BGE 119 Ia 178.

<sup>37</sup> Sentenza del 12 novembre 1997, X c/Conseil d'Etat du canton de Genève, BGE 123 I, 296.

<sup>38</sup> 15 febbraio 2001, Lucia Dahlab c. Svizzera.

applicazione al caso concreto sarebbero apparse rilevanti, sufficienti e non sproporzionate, cioè non irragionevoli: “è innegabile che indossare un velo potrebbe avere una sorta di effetto di proselitismo, considerato che sembra imposto alle donne da un precetto stabilito nel Corano e che, come ha notato la Corte federale, è difficile riconciliare con il principio dell’uguaglianza di genere. Pertanto non è agevole rendere compatibile portare il velo islamico con il messaggio di tolleranza, rispetto per gli altri e, soprattutto, eguaglianza e non discriminazione che tutti gli insegnati in una società democratica devono trasmettere ai loro allievi”.

Negli altri ordinamenti europei ed occidentali non risultano finora rinvenibili norme generali in questa materia.<sup>39</sup> Questo vale anche per l’Italia.

### 5. Conclusioni europee.

Quanto precede dimostra che l’Europa non ha certo una “ricetta” comune per risolvere i problemi del velo a scuola. Tali problemi sono stati affrontati da legislatori e giudici che operano su vari livelli di fonti del diritto, e quindi anche su vari livelli di governo e di diritti: quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), quello delle fonti costituzionali, primarie e secondarie nazionali, quello delle fonti autonome regionali e delle fonti autonome delle istituzioni culturali (scuole, università ecc.).

Potrebbe valere la pena aggiungere a questi livelli quello della costituzione dell’Unione europea allargata, *de constitutione lata vel ferenda*. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza riproduce le disposizioni della CEDU sui diritti e rinvia a quelle sui limiti (art. II-52 TCUE), aggiungendo la garanzia anche comunitaria (art. 13 TCE) del divieto di fondare discriminazioni sulla religione e sulle “convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura” (art. II-21 TCUE) – ora ripreso dall’art. 1 co. 1 del protocollo aggiuntivo n. 12, firmato a Roma il 4 novembre 2000, ma non ancora entrato in vigore - e un nuovo principio di rispetto della “diversità culturale, religiosa e linguistica” (art. II-22), oltre a quello della parità fra uomini e donne (art. II-23 TCUE).

Al riguardo della liceità dei tentativi di bandire il velo dalle scuole, la convenzione e la giurisprudenza di Strasburgo consentono di trarre alcune indicazioni per stabilire i principi comuni e i margini di differenziazione dei sistemi scolastici ed ecclesiastici europei. Innanzitutto va ricordato che l’uso del velo fa parte sia delle “pratiche” mediante le quali si manifesta la propria religione o il proprio credere sia degli atti di espressione e comunicazione di idee, cioè entra nell’ambito di applicazione delle garanzie europee della libertà religiosa e di espressione (artt. 9, 10 CEDU, Art. II-10, 11 TCUE). Si tratta di diritti culturali che proteggono anche consuetudini e forme di vita contro sacrifici sproporzionati.<sup>40</sup>

Inoltre si potrebbe aggiungere che anche il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sembra includere anche un’educazione al velo, mentre resta ancora da chiarire se la libertà accademica, specialmente ove intesa come libertà di insegnamento di opinioni scientifiche, includa anche una libertà di usare il velo come strumento di un insegnamento di educazione civica alla tolleranza.

Non meno rilevante è tuttavia anche il comune denominatore delle limitazioni che devono essere “stabilite dalla legge” e costituire “misure necessarie, in una società democratica, per la

<sup>39</sup> In Austria è stato riferito un caso di divieto del velo deciso da un preside di scuola sulla base di un regolamento scolastico autonomo frutto di un accordo interno (*Vereinbarung*), divieto revocato perché giudicato illegittimo dalle autorità scolastiche superiori, ([diestandard.at/?id=1671116](http://diestandard.at/?id=1671116)). Cfr. anche l’intervento di G. Mantl, in *Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* 59, 2000, 354 secondo cui le reclute bosniache delle Forze armate austriache erano autorizzate a portare il fez e nelle scuole viennesi sono concesse dispense dall’insegnamento obbligatorio del nuoto.

<sup>40</sup> Cfr. J. Luther, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell’Unione Europea*, Roma 2003, 221ss.

pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti o delle libertà altrui" (art. 9 CEDU). Tale clausola, secondo la giurisprudenza, unisce il margine di apprezzamento nazionale degli interessi concorrenti con il controlimite di una "società democratica" costruibile non solo su scala nazionale e regionale, controlimite rafforzato dal rispetto del "contenuto essenziale" e della "proporzionalità". A questo riguardo, la sentenza Dahlab del Tribunale federale svizzero aveva ritenuto che "indossare un velo e vestiti larghi resta una manifestazione esteriore che, in quanto tale, non fa parte del nucleo inviolabile della libertà di religione". La Corte europea non si è opposta a questa interpretazione, constatando che l'individuazione del contenuto essenziale nel caso concreto esige un bilanciamento tra diritti: "bilanciando il diritto di un insegnante di manifestare la propria religione contro il bisogno di proteggere gli allievi conservando l'armonia religiosa, la Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze e considerando soprattutto la tenera età dei bambini dei quali la ricorrente era responsabile come rappresentante dello Stato, le autorità di Ginevra non hanno ecceduto il proprio margine di apprezzamento e il loro provvedimento quindi non era irragionevole. (...) La Corte considera pertanto il provvedimento che vieta alla ricorrente di portare un velo durante l'insegnamento "necessario in una società democratica".

Alla domanda su cosa sia necessario in una società democratica, i legislatori democratici possono dare risposte diverse. Occorre un ragionamento circa le esigenze della società democratica, anche perché la democrazia esige paradossalmente libertà religiosa, ma non solo. Riconoscendo finora un ampio margine di apprezzamento, la giurisprudenza di Strasburgo sembra delineare implicitamente quello che nella giurisprudenza di Lussemburgo potrebbe essere ricondotto al principio costituzionale fondamentale del rispetto della "identità degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali" (art. I-5 TCUE). Le diversità dei sistemi ecclesiastici nazionali fanno ormai parte della loro "struttura fondamentale".<sup>41</sup> Questa struttura è garantita non solo nei suoi aspetti tradizionali e nello *status quo*, ma anche nelle sue dinamiche di sviluppo, incluso quelle della libertà religiosa. Le politiche nazionali della libertà religiosa possono implicare misure necessarie alla tutela della "società democratica" nelle scuole ma, come ogni misura di "polizia" e "protezionismo", tali misure possono (e forse devono) essere circoscritte nel tempo e nello spazio. L'uniformità dei diritti fondamentali non esige un'uniformità delle restrizioni, specialmente se la portata delle restrizioni viene adeguata a esigenze prevedibili ai livelli più bassi del governo.

Per la questione dei divieti del velo questo significa che l'Europa dei diritti non vieta ai legislatori nazionali di sperimentare delle soluzioni che comportino restrizioni della libertà di manifestazione a garanzia della libertà di formazione della coscienza individuale e, più in generale, della sicurezza pubblica. L'Unione Europea rispetta la responsabilità degli Stati per l'organizzazione del sistema di istruzione e le "diversità culturali e linguistiche" (Art. III-182 co. 1 TCUE). Tuttavia ha anche il compito di "sviluppare la dimensione europea dell'istruzione", "favorire la mobilità degli studenti", "sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione", "favorire lo sviluppo degli scambi di giovani", "incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa", "proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi" (art. III-182 co. 2 TCUE), per non parlare della sua responsabilità per il "retaggio culturale comune". Tutti compiti che consentono di affrontare il problema del velo anche, ad esempio, come ostacolo alla circolazione degli studenti ERASMUS, costo aggiuntivo dei divieti nazionali che merita un'attenzione particolare.

---

<sup>41</sup> In questo senso già G. Robbers, *Staat und Religion*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* 59.2000, 257s.

Forse i principi fondamentali della costituzione europea offrono almeno qualche sostegno morale alla ricerca di una soluzione giusta e utile delle controversie sul velo. Questo vale innanzitutto per i suoi valori (art. I-2 TCUE). Una società democratica fondata su diritti civili e politici universali non deve avere paura di conflitti. Piuttosto deve dare strumenti culturali per risolvere e prevenire le proprie controversie in modo civile a scuola, formare una coscienza critica del “sovrano che impara” pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà e non discriminazione.<sup>42</sup> Solo laddove la scuola fallisce l’educazione al dialogo interculturale, la fiducia nel rendimento dei diritti culturali deve recedere di fronte alla sicurezza e le esigenze della difesa della democrazia. Tuttavia il principio di proporzionalità impone tuttavia sempre di valutare il pericolo effettivo di queste “esigenze”, commisurando i sacrifici imposti ai diritti culturali rispetto ai benefici reali ottenuti per gli altri diritti e valori comuni.

Laddove si invoca la “pace religiosa”, bisogna intendersi e argomentare bene. La pace è un principio giuridico che non può significare assenza di controversie e conflitti culturali. Potrebbe essere intesa come assenza di violenza religiosa e uno *standard* di sicurezza ragionevole, fondato ad esempio sulla repressione e prevenzione di reati. A questo riguardo, la società civile europea deve essere capace di mettere all’ordine del giorno un interrogativo tanto inquietante quanto irrisolto: in che misura i simboli religiosi contribuiscono a generare violenza? Il sociologo Mark Juergensmeyer sostiene ad esempio che “sulle orme del laicismo e dopo anni di attesa dietro le quinte della storia, la religione abbia fatto la sua ricomparsa come ideologia di ordine sociale in modo drammatico: con la violenza”.<sup>43</sup> Non a caso si discute se il crocifisso sia solo simbolo di sofferenza e il velo solo simbolo di difesa o, come ritiene invece la Corte di Strasburgo, “a powerful external symbol”. Il potere intrinseco del simbolo è quello di formare una coscienza che accetti solo la forza di una verità o anche una violenza maschile?<sup>44</sup> Sarà davvero sempre impossibile “riconciliare l’indossare il velo con il messaggio di tolleranza, rispetto per gli altri e, soprattutto di uguaglianza e di non discriminazione che tutti gli insegnati di una società democratica devono trasmettere ai propri allievi”? Oppure è il divieto, allo stesso modo del comando di portare il velo, violenza strutturale e biopolitica?

In virtù della globalizzazione, anche i concetti di sicurezza e di pace religiosa non possono più essere interpretati esclusivamente in relazione al territorio nazionale, nemmeno solo in relazione a quello dell’Unione europea. Per sapere quanto giova effettivamente il divieto del velo a carico di insegnanti e studenti, occorre fare tesoro anche delle esperienze e dei mezzi più miti sperimentati o ipotizzati altrove. Limitare il laicismo turco, con le sue rigide regole di vestizione imposte anche ai maggiorenti dell’università, sembra ugualmente sproporzionato che recepire in Europa quanto il confessionarismo di non pochi genitori americani che pretendono di proteggere con le armi i propri figli a scuola. La politica dei simboli è anche una politica d’identità verso il “resto del mondo” (art. I-3 comma 4 TCUE). Bandendo il velo per sempre dalla scuola, siamo sicuri di diventare l’isola dei beati e uno “spazio privilegiato della speranza umana”, come suggeriscono l’inno e il preambolo? Forse strappiamo anche quella corona di 12 stelle dell’Europa descritta nell’apocalisse di Giovanni: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per doglie e il travaglio del parto.”<sup>45</sup>

<sup>42</sup> G. Frankenberg, *Der lernende Souverän*, in *Autorität und Integration*, Frankfurt 2003, 46ss.

<sup>43</sup> M. Juergensmeyer, *Terroristi in nome di Dio*, Roma 2003, 269: la commistione di religione e violenza avrebbe “molto a che fare con le tensioni sociali di questo momento storico, che invocano soluzioni assolute, e con il sentimento di umiliazione personale provato da uomini che anelano a ricostituire un’integrità che sentono perduta sull’onda di cambiamenti sociali e politici praticamente globali”.

<sup>44</sup> Cfr. G. Britz, *Das verfassungsrechtliche Dilemma doppelter Fremdheit: Islamische Bekleidungs Vorschriften für Frauen und Grundgesetz*, in *Kritische Justiz* 2003, 94ss.

<sup>45</sup> Cfr. A. von Bogdandy, *Europäische Verfassung und europäische Identität*, in *Juristenzeitung* 2004, 58.